

DECRETO LEGGE “RILANCIO”

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, NASPI, DISCOLL



Il decreto “Cura Italia”, a causa dell'emergenza da COVID – 19, aveva previsto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di DS agricola, di NASPI e di DISCOLL. Il nuovo decreto “Rilancio” ha previsto anche uno specifico prolungamento della durata delle NASPI e delle DISCOLL.

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

È confermata la scadenza del 1° giugno 2020 per la presentazione telematica all'INPS delle domande di DS agricola anno 2019, pena la decadenza dal diritto.

PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI NASPI E DISCOLL

È confermato, per le cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l'ampliamento - da 68 giorni a 128 giorni - del termine previsto a pena di decadenza per la presentazione telematica all'INPS delle domande di NASPI o di DISCOLL.

Nel caso la domanda di NASPI/DISCOLL venga presentata oltre il 68° giorno, verrà comunque fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Resta confermato l'ampliamento - da 30 giorni a 90 giorni - dei termini anch'essi previsti pena decadenza, riguardanti sia le comunicazioni obbligatorie, da rendere all'INPS, relative al reddito presunto da attività lavorativa che si va ad intraprendere nel corso di fruizione della NASPI/DISCOLL, sia per presentare la domanda di anticipazione NASPI.

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari viene prorogata di ulteriori due mesi, fino 17 luglio 2020, la sospensione delle misure di condizionalità e dei relativi termini per i percettori di NASPI e di DISCOLL (es. la partecipazione a percorsi di formazione/riqualifica-zione professionale nonché ad iniziative di ricerca lavoro proposti dai Servizi per l'impiego competenti).

PROROGA DURATA NASPI E DISCOLL

Le prestazioni di NASPI e di DISCOLL che terminano tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. Il percettore non deve essere beneficiario di nessuna delle altre indennità previste dal decreto “Cura Italia” e dal nuovo decreto “Rilancio”. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità percepita.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica delle domande all'INPS